



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 83

IN DATA 11-04-2025

**OGGETTO: PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI
DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI, AI SENSI DELL'ART.1 DELLA
LEGGE 116/2021 - APPROVAZIONE**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

**IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA**

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e ss.mm.ii.;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e s.m.i.;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett.b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "// primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, de/l'effettivo stato di avanzamento de/l'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005, n. 9, "*Riordino del Servizio Sanitario Regionale*" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 22 novembre 2013, recante "*Diffusione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni – Disciplina*", con la quale la Regione Molise ha riconosciuto, in ottemperanza a quanto

disposto dalla normativa nazionale, la fibrillazione ventricolare quale rilevante causa di decessi sul territorio regionale e, conseguentemente, ha approntato una disciplina finalizzata alla promozione della diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in maniera coordinata sul territorio regionale;

RICHIAMATA la legge 4 agosto 2021, n. 116 recante “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici” di cui all’art. 1, rubricato “Programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni” al comma 1, stabilisce che “la presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e del decreto del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):

a. presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;

b. negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione”.

VISTO il comma 2 del sopracitato articolo 1, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è definito il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per l’università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5.”

Il medesimo comma 2 prevede, altresì, che “Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento”.

DATO ATTO che il DPCM del 23 ottobre 2024 rubricato “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”, pubblicato in G.U. n. 285 del 5.12.2024, in attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, stabilisce che le risorse assegnate alla Regione Molise sono pari a € 50.408,45 così ripartite:

2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
€ 10.081.69	€ 10.081.69	€ 10.081.69	€ 10.081.69	€ 10.081.69	€ 50.408,45

VISTA la nota prot. RM n. 21985/2025 con la quale è stata formulata apposita richiesta all’A.S.Re.M ai fini di produrre la documentazione richiesta dal Ministero della Salute con nota prot. n. 2071 del 31 gennaio 2025;

DATO ATTO che l’A.S.Re.M comunica, con nota acquisita al prot. RM n. 47274/2025, il numero dei DAE già presenti in ogni Comune e la rispettiva distanza dal 118 al fine di individuare le postazioni in cui installare i nuovi interventi, introducendo, inoltre, indicazioni sui corsi di formazione necessari per l’utilizzo dei DAE; la stessa comunica che sul territorio regionale sono già presenti 328 DAE distribuiti nei presidi ospedalieri – ambulatori – poliambulatori – centrali operative e pronto soccorso;

CONSIDERATO che, al fine di un’ottimale gestione dei fondi assegnati e tenendo conto sia dell’orografia della Regione Molise, che dagli approfondimenti effettuati dall’A.S.Re.M, si ritiene funzionale una ripartizione delle risorse assegnate basata su n. 20 interventi in 16 Comuni e che il criterio della loro individuazione è incentrato, tra l’altro, sulla distanza più congrua con le sedi del servizio del 118;

EVIDENZIATO che, la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) deve avvenire, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado, per le Università, privilegiando le aree con particolare afflusso di pubblico e le aree con particolari specificità come luoghi isolati e zone disagiate, tenendo conto della distanza delle sedi del sistema di emergenza;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, di approvare il *Programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni*, ai sensi dell’art.1 della legge 116/2021, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, corredato della Tabella di sintesi defibrillatori – Molise debitamente compilata;

DATO ATTO che l’oggetto del presente decreto rientra nell’ambito del mandato commissariale rispondendo

all'obiettivo di cui al punto "i. adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale" della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad Acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

DECRETA

ARTICOLO 1

È approvato il *Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni*, ai sensi dell'art.1 della legge 116/2021, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, corredato della Tabella di sintesi defibrillatori – Molise;

ARTICOLO 2

Il presente atto sarà, a cura della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'A.S.Re.M, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82